

Direzione generale
Direzione centrale rischi

Circolare n. 21

Roma, 27 marzo 2014

Al Direttore generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali
e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione delle performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2014.

Quadro normativo

- /// **Decreto del Presidente della Repubblica 1124 del 30 giugno 1965:** "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e successive modifiche ed integrazioni. Artt. 4 (nn. 1, 3, 6 e 7), 29, 30 (commi 1 e 4), 41, 42, 116 (comma 3).
- /// **Decreto del Presidente della Repubblica 602 del 30 aprile 1970:** "Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi" Artt. 1, 5 e 7.
- /// **Legge 160 del 3 giugno 1975:** "Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale" Art. 22, comma 1.
- /// **Decreto legge 402 del 29 luglio 1981,** convertito in legge n. 537 del 26 settembre 1981: adeguamento delle contribuzioni. Art. 1 (commi 1 - 4) e allegate Tabelle A e B.
- /// **Decreto legge 462 del 12 settembre 1983,** convertito in legge n. 638 dell' 11 novembre 1983: "Misure urgenti in materia previdenziale". Art. 7, comma 1, modificato dall'art. 1, comma 2, del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389.
- /// **Decreto legge 726 del 30 ottobre 1984,** convertito in legge n. 863 del 19 dicembre 1984: "Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli

occupazionali". Art. 5, commi 5, 9, 9-bis, 9-ter, 16, 17, 19 e 20, in vigore fino al 31 marzo 2000.

- ⚡ **Decreto del Presidente della Repubblica 917 del 22 dicembre 1986:** "Approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir)" e smi, art. 51.
- ⚡ **Decreto legge 338 del 9 ottobre 1989,** convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389: "Disposizioni urgenti in materia contributiva". Art. 1, comma 1.
- ⚡ **Decreto legislativo 38 del 23 febbraio 2000:** "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 144/1999". Artt. 4, 5, 6, 8 e 11.
- ⚡ **Decreto legislativo 61 del 25 febbraio 2000:** attuazione della direttiva 97/1981/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale. Artt. 9 (commi 1 e 3) e 11.
- ⚡ **Decreto 22 settembre 2000 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale:** "Determinazione dell'imponibile medio giornaliero ed elevazione del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i lavoratori soci di cooperative sociali e per i lavoratori soci di cooperative operanti nell'area dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi".
- ⚡ **Decreto 1° febbraio 2001 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:** "Nuova tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei relativi familiari coadiuvanti ed associati in partecipazione".
- ⚡ **Legge 142 del 3 aprile 2001,** come modificata dall'art. 9 della legge 30 del 14 febbraio 2003 (G.u. 47 del 26 febbraio 2003): revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore. Artt. 1, 4 e 6.
- ⚡ **Decreto legislativo 423 del 6 novembre 2001:** disposizioni in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale per i soci di cooperative di cui al d.p.r. 602/1970, a norma dell'art. 4, comma 3, della legge 142/2001.
- ⚡ **Decreto 28 marzo 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze:** fissazione delle retribuzioni e dei riferimenti tariffari per l'assicurazione antinfortunistica degli sportivi professionisti dipendenti. Art. 2.
- ⚡ **Legge 30 del 14 febbraio 2003** (G.u. n. 47 del 26 febbraio 2003): delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro.
- ⚡ **Legge 350 del 24 dicembre 2003:** disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004). Artt. 2, comma 5, e 3, comma 137.
- ⚡ **Decreto legislativo 276 del 10 settembre 2003:** attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (G.u. 9 ottobre 2003, n. 235).

- ⚡ **Legge 296 del 27 dicembre 2006, comma 787 – Legge Finanziaria 2007** (S.o. alla G.u. 27 dicembre 2006, n. 299).
- ⚡ **Legge 247 del 24 dicembre 2007** (G.u. 29 dicembre 2007, n. 301): "Norme di attuazione del protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale".
- ⚡ **Decreto 10 giugno 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali:** "Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1° luglio 2013, nel settore industria". Art. 1, comma 1: **minimale e massimale di rendita dal 1° luglio 2013.**
- ⚡ **Decreto 23 dicembre 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze:** "Determinazione, per l'anno 2014, delle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 4, comma 1, del d.l. 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398".
- ⚡ **Circolare Inail 32/2000:** "Assicurazione dei lavoratori parasubordinati".
- ⚡ **Circolare Inail 48/2002:** "Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli sportivi professionisti dipendenti".
- ⚡ **Circolare Inail 28/2003:** "Insegnanti e alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi".
- ⚡ **Circolare Inail 22/2004:** "Collaborazioni coordinate e continuative. Lavoro a progetto e lavoro occasionale. Applicazione della nuova disciplina".
- ⚡ **Circolare Inail 57/2004:** "Lavoro a tempo parziale. Applicazione della nuova disciplina: retribuzione imponibile".
- ⚡ **Circolare Inail 79/2004:** "Alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell'ambito delle lezioni di alfabetizzazione informatica e lingua straniera. Aspetti contributivi".
- ⚡ **Circolare Inail 19/2006:** "Alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell'ambito delle lezioni di scienze motorie e sportive. Aspetti contributivi".
- ⚡ **Circolare Inail 22/2006:** "Lavoro intermittente. Applicazione della nuova disciplina. Obbligo assicurativo. Tutela contro gli infortuni".
- ⚡ **Circolare Inail 46/2008:** "Cooperative di facchinaggio nelle aree portuali – Premio speciale unitario".
- ⚡ **Circolare Inail 18/2010:** "Lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale. Obbligo assicurativo e premio Inail".
- ⚡ **Circolare Inail 39/2010:** "Base imponibile contributiva. Aggiornamento circolare n. 17 del 20 marzo 1998".
- ⚡ **Circolare Inail 51/2010:** "Rapporti di lavoro nel settore edile: istituto della retribuzione virtuale e contratti di lavoro part-time".

- ⚡ **Circolare Inail 64/2012:** "Il lavoro intermittente alla luce delle modifiche apportate agli artt. 33-40 del d.lgs. 276/2003 dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. Riforma lavoro). Aspetti retributivi e contributivi. Prestazioni".
- ⚡ **Circolare Inail 13/2013:** "Collaborazione coordinata e continuativa a progetto alla luce delle modifiche apportate agli artt. 61 e segg. del d.lgs. 276/2003 dall'art. 1, commi 23-25 della legge 92 del 28 giugno 2012 (c.d. Riforma lavoro). Obbligo assicurativo. Aspetti retributivi e contributivi. Istruzioni al personale ispettivo. Prestazioni".
- ⚡ **Circolare Inail 14/2013:** "Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2013".
- ⚡ **Circolare Inail 41/2013:** "Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2013 – Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi".
- ⚡ **Circolare Inail 9/2014:** "Lavoratori operanti in paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali per l'anno 2014".

INDICE

	Pag.
PRIMA SEZIONE: Premi ordinari.	7
Premessa	
1. Retribuzione effettiva - minimale giornaliero per la generalità dei lavoratori	7
1.1 Minimale contrattuale	
1.2 Minimale di retribuzione giornaliera	
2. Limiti minimi imponibili per le retribuzioni effettive	8
2.1 Minimale contributivo e minimale di rendita	
3. Retribuzioni effettive escluse dall'adeguamento al minimale giornaliero	9
3.1 Operai agricoli	
3.2 Erogazioni speciali	
3.3 Indennità di disponibilità previste per il contratto di lavoro intermittente	
4. Retribuzioni convenzionali	11
4.1 Minimale giornaliero e retribuzioni convenzionali in genere	
4.2 Limiti minimi di retribuzione giornaliera – Anno 2014	
4.3 Lavoratori a domicilio	
5. Retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale	12
5.1. Categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale stabilita con decreto ministeriale a livello nazionale da variare a norma dell'art. 116 T.u. 1124/1965	
5.2 Altre categorie di lavoratori con retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale a livello nazionale	
5.3 Categorie di lavoratori con retribuzioni convenzionali giornaliere a livello provinciale	
6. Retribuzioni convenzionali stabilite con legge	18
6.1 Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari	
6.2 Lavoratori con contratto part-time	
6.3 Lavoro ripartito	
6.4 Lavoratori dell'area dirigenziale	
7. Retribuzione di ragguglio	20

8. Lavoratori parasubordinati	21
8.1 Prestazioni occasionali	
9. Sportivi professionisti dipendenti	22

SECONDA SEZIONE: Premi speciali unitari.

Premessa

1. Premi speciali unitari	23
1.1 Titolari artigiani, soci artigiani, familiari coadiuvanti del titolare artigiano ed associati ad imprenditore artigiano	
1.2 Facchini, barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori riuniti in cooperative ed organismi associativi di fatto	
1.3 Persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive soggette all'obbligo assicurativo	
1.4 Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne (legge 250/1958)	
1.5 Insegnanti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a macchine elettriche e addetti ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro (T.u. 1124/1965, art. 4, nn. 1 e 5)	
1.6 Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro (T.u. 1124/1965, art. 4, n. 5)	
1.7 Candidati all'emigrazione sottoposti a prova d'arte prima dell'espatrio (T.u. 1124/1965, art. 4, n. 5)	
1.8 Medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi	

TERZA SEZIONE: Profilo risarcitorio.	30
---	----

PRIMA SEZIONE: Premi ordinari

Premessa

I due fattori che concorrono alla determinazione del premio assicurativo ordinario sono:

- il tasso di premio indicato dalla tariffa dei premi con riferimento alla lavorazione assicurata¹;
- l'ammontare delle retribuzioni.

La **retribuzione imponibile** su cui calcolare il premio assicurativo si distingue in:

- retribuzione effettiva²;
- retribuzione convenzionale³;
- retribuzione di ragguglio⁴.

1. **Retribuzione effettiva - minimale giornaliero per la generalita' dei lavoratori**

La retribuzione effettiva per la generalità dei lavoratori, costituita dall'ammontare del reddito di lavoro dipendente di cui al combinato disposto degli art. 51 T.u.i.r.⁵ e art. 29 T.u. 1124/1965, deve essere uguagliata agli importi giornalieri non inferiori a quelli stabiliti dalla legge, in tutti i casi in cui risulti ad essi inferiore.

In particolare, la retribuzione imponibile da assumere ai fini del calcolo del premio assicurativo deve tener conto:

- a. delle retribuzioni minime stabilite da leggi e contratti – minimale contrattuale⁶;
- b. dei limiti di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge, annualmente indicizzati in base al costo della vita – minimale di retribuzione giornaliera⁷.

Se la retribuzione effettiva è inferiore ai limiti minimi di retribuzione giornaliera e al limite minimo contrattuale, la stessa deve essere adeguata all'importo più elevato tra i due.

Pertanto, il criterio per determinare la base imponibile minima effettiva è quello di scegliere l'importo più elevato tra quello contrattuale (vedi

¹D.m. 12.12.2000.

² D.p.r. 1124/1965 e successive modifiche ed integrazioni, art. 29. (v. paragrafi 1, 2 e 3)

³ D.p.r. 1124/1965 e successive modifiche ed integrazioni, art. 30 e art.118. (v. paragrafo 4, 5 e 6)

⁴ D.p.r. 1124/1965, art. 30, comma 4, come innovato dal d.lgs. 38/2000, art. 8. (v. paragrafo 7).

⁵ Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.p.r. 917/1986 e s.m.i.. V. Circolare Inail 39 del 15 ottobre 2010: "*Base imponibile contributiva. Aggiornamento circolare n. 17 del 20 marzo 1998*".

⁶ D.l. 338/1989, convertito con modificazioni nella legge 389/1989.

⁷ D.l. 402/1981, convertito in legge 537/1981.

successivo paragrafo 1.1) e quello del limite minimo di retribuzione giornaliera (vedi successivo paragrafo 1.2).

1.1 Minimale contrattuale

La retribuzione da assumere come base di calcolo del premio non può essere inferiore all'importo stabilito da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello del contratto collettivo⁸.

La retribuzione minima imponibile come sopra delineata deve essere adeguata, se inferiore, al minimale di retribuzione giornaliera di seguito riportato.

1.2 Minimale di retribuzione giornaliera⁹

I valori minimi di retribuzione giornaliera devono essere annualmente rivalutati in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita accertato dall'Istat.

Atteso che nell'anno 2013 la variazione percentuale calcolata dall'**Istat** è stata pari all'**1.1%**, si riportano nell'**allegato 1** – tabelle A, B e C – i limiti minimi di retribuzione giornaliera da valere per l'**anno 2014**.

Tali limiti minimi sono stati adeguati, ove inferiori, a **€ 47,58** (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2014, pari a € 500,88 mensili).

2. Limiti minimi imponibili per le retribuzioni effettive

Nella tabella che segue è individuato il limite minimo giornaliero rapportato a mese nell'ipotesi di 26 giorni lavorativi mensili, per l'anno **2014**:

⁸ In caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, dovrà farsi riferimento alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria (legge 549/1995, art. 2, c. 25).

⁹ D.l. 402/1981, convertito in legge 537/1981, art. 1.

Anno 2014			Euro
Limite minimo	giornaliero	per le retribuzioni effettive della generalità dei lavoratori dipendenti ¹⁰	47,58
	mensile (x 26)		1.237,08

2.1 *Minimale contributivo e minimale di rendita*

Il minimale di € 47,58 non deve essere adeguato al superiore importo di 1/300 del minimale di rendita¹¹ (uguale a € 53,28: v. paragrafo 5.1), poiché l'uno prescinde dall'altro¹².

3. **Retribuzioni effettive escluse dall'adeguamento al minimale giornaliero**

Sono esclusi dall'adeguamento al minimale giornaliero:

- 3.1 gli *operai agricoli*¹³ per i quali il limite minimo di retribuzione giornaliera previsto è aggiornato solo in base all'indice Istat, non dovendo essere adeguato al superiore importo del minimale¹⁴. Per l'anno **2014**, quindi, il limite minimo di retribuzione giornaliera è il seguente:

Anno 2014	Euro
Limite minimo di retribuzione giornaliera per gli operai agricoli	42,33

¹⁰ La retribuzione imponibile secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori dipendenti vale anche:

- dall'1.1.2007 per i **lavoratori soci di cooperative e di organismi associativi anche di fatto di cui al d.p.r. 602/1970** (d.lgs. 423/2001) – v. circolare 24/2007, paragrafo 4;
- dall'1.1.2010 per i **lavoratori soci delle cooperative sociali e di altre cooperative per le quali sono stati adottati decreti ministeriali ai sensi dell'art. 35 del d.p.r. 797/1955** (Testo unico degli assegni familiari) – v. circolare 11/2010, paragrafo 2.2.

Per i **rapporti di lavoro nel settore edile**, ove non si verifichi l'impiego del lavoratore per tutto l'orario contrattualmente previsto e tale minore prestazione non sia dovuta ad eventi espressamente indicati dalla legge o da decreti ministeriali, i datori di lavoro sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale su una retribuzione c.d. virtuale (v. circolare Inail 51/2010).

¹¹ T.u. 1124/1965, art. 116, comma 3.

¹² Nell'ipotesi in cui il minimale contributivo diventi superiore al minimale di rendita rapportato a giorno, quest'ultimo – ove assunto come retribuzione convenzionale – **dovrà essere adeguato** al limite minimo contributivo.

¹³ D.l. 463/1983 convertito in legge 638/1983, art. 7, comma 5.

¹⁴ La retribuzione giornaliera degli operai agricoli non è soggetta all'adeguamento di cui all'art. 7, comma 1, della legge 638/1983, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo.

3.2 le seguenti *erogazioni speciali*:

- *Trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali* (infortunio, malattia professionale, malattia, gravidanza e puerperio, integrazioni salariali, ecc.) posti dalla legge o dai contratti a carico dei datori di lavoro.

Circa i trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali, la base imponibile è costituita dalle stesse somme dovute a carico dei datori di lavoro, anche se inferiori ai limiti minimi di retribuzione giornaliera.

- *Assegno o indennità corrisposta ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana*¹⁵

La base imponibile è costituita dall'importo giornaliero stabilito con legge regionale e periodicamente aggiornato con decreto del Presidente della Giunta regionale, ancorché inferiore al minimale.

Il valore dell'assegno o indennità deve essere moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro.

Considerata la competenza delle Regioni in materia di determinazione del trattamento economico da corrispondere ai lavoratori utilizzati nei cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana, sarà cura delle competenti Direzioni regionali verificare se nelle rispettive Regioni sono previsti i suindicati cantieri e comunicare alle Unità dipendenti gli importi dei trattamenti economici e i periodi di riferimento.

3.3 *Le indennità di disponibilità previste nel contratto di lavoro intermittente*¹⁶, sulle quali i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo¹⁷.

La misura dell'indennità è stabilita dai contratti collettivi e, comunque, non può essere inferiore a quella fissata e aggiornata periodicamente con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

L'indennità di disponibilità, divisibile in quote orarie per i periodi durante i quali il lavoratore garantisce la sua disponibilità al datore

¹⁵ Le istruzioni sono nelle circolari 88/1976 e 27/1983.

¹⁶ Legge 30/2003, art 4 e d.lgs. 276/2003, artt. da 33 a 40, come modificato dalla legge 92/2012. D.l. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella legge 133/2008, art. 39, c. 11. Legge 247/2007 ha, tra l'altro, introdotto modifiche alla disciplina del contratto di lavoro intermittente (v. note della Direzione centrale rischi 4.4.2008: "*Legge n. 247 del 24 dicembre 2007. Circolare n. 7/2008 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale*" e del 5.9.2008: "*Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133/2008. Lavoro occasionale accessorio e lavoro intermittente. Prime indicazioni*"). Circolari Inail 22 del 12.4.2006 e 64 del 27.11.2012.

¹⁷ In caso di calcolo della retribuzione media giornaliera ai fini dell'erogazione dell'indennità di inabilità temporanea assoluta, v. nota Direzione centrale prestazioni 17.2.2012, prot. 0001839.

di lavoro in attesa della chiamata, è pari al 20% della retribuzione prevista dal C.c.n.l. applicato¹⁸.

4. Retribuzioni convenzionali

L'imponibile convenzionale¹⁹ è, per talune categorie di lavoratori, l'eccezione che prevale sulla regola dell'imponibile effettivo ed è stabilito con decreti ministeriali aventi valenza nazionale o provinciale ovvero con legge.

Le retribuzioni convenzionali sono adeguate in base all'indice Istat a decorrere dal secondo anno successivo a quello della loro entrata in vigore²⁰.

L'importo così ottenuto va poi raffrontato con il relativo limite minimo di retribuzione giornaliera e deve essere uguagliato a quest'ultimo se risulta essere inferiore.

Questo adeguamento ha effetto per le retribuzioni convenzionali che non sono da correlare alla variazione delle rendite²¹.

4.1 Minimale giornaliero e retribuzioni convenzionali in genere

Il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari, per l'anno **2014**, a **€ 26,44**²².

Questo limite minimo si applica alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori con uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera.

Alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori per i quali non è previsto uno specifico limite di retribuzione giornaliera si applica il minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive.

¹⁸ D.m. 10 marzo 2004. Per la determinazione in quote orarie si assume come coefficiente divisore orario quello del C.c.n.l. applicato. La retribuzione mensile da prendere come base di riferimento per la determinazione dell'indennità di disponibilità è costituita da:

- minimo tabellare
- indennità di contingenza
- e.t.r.
- ratei di mensilità aggiuntivi.

¹⁹ T.u. 1124/1965, artt. 30 e 118.

²⁰ Legge 160/1975, art. 22, comma 1.

²¹ T.u. 1124/1965, art. 116 e d.lgs. 38/2000, art. 11.

²² Il d.l. 402/1981, convertito in legge 537/1981, art. 1, comma 3 fissa, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, compresa la misura giornaliera dei salari medi convenzionali, una retribuzione minima di € 5,16 (in origine Lire 10.000) da rivalutare annualmente in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'Istat, fatta eccezione per gli importi che risultano determinati nell'anno precedente (o perché stabiliti per la prima volta o perché modificati).

4.2 Limiti minimi di retribuzione giornaliera – anno 2014

Nella seguente tabella, si riportano i limiti minimi di retribuzione giornaliera a cui devono essere adeguate, se inferiori, le retribuzioni convenzionali.

Anno 2014		Euro
Limiti minimi di retribuzione giornaliera a cui adeguare, se inferiori , le retribuzioni convenzionali	retribuzioni convenzionali di lavoratori senza uno specifico limite di retribuzione giornaliera	47,58
	retribuzioni convenzionali di lavoratori con uno specifico limite di retribuzione giornaliera	26,44

Il riepilogo per l'anno **2014** e il riepilogo per gli anni **2005 – 2014** dei limiti minimi di retribuzione giornaliera per le retribuzioni effettive e convenzionali sono indicati, rispettivamente, nella tabella dell'**allegato n. 2** e nella tabella dell'**allegato n. 3**.

4.3 Lavoratori a domicilio²³

Per i lavoratori a domicilio è previsto uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera che varia annualmente in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita, pari, per l'anno **2014**, a **€ 26,44**²⁴.

In deroga a quanto sopra, detto limite minimo, per i lavoratori in argomento, deve essere adeguato al superiore importo del minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive pari a **€ 47,58**²⁵.

5. Retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale²⁶

Le retribuzioni in argomento si dividono come segue:

- A. *generalità delle retribuzioni convenzionali*, a livello nazionale o provinciale, incluse nel principio generale dell'adeguamento ai limiti minimi di retribuzione giornaliera (v. paragrafo 4.2).
Per determinare la base convenzionale di calcolo del premio da utilizzare si deve tenere conto dei giorni di effettiva presenza²⁷ e del

²³ In merito alle istruzioni diramate per questi lavoratori v. circolari 37/1974 e 83/1977.

²⁴ D.l. 402/1981, convertito in legge 537/1981, art. 1, commi 3 e 4.

²⁵ Legge 638/1983, art. 7, come modificato dal d.l. 338/1989, art. 1, comma 2, convertito in legge 389/1989.

²⁶ D.p.r. 797/1955, art. 35, comma 1. T.u. 1124/1965, artt. 30 e 118.

²⁷ Per **giorni di effettiva presenza** devono intendersi le giornate nelle quali il lavoratore presta effettivamente la sua opera, oppure viene retribuito in forza di legge o di contratto, pur non essendo fisicamente presente al lavoro. Ne consegue che la retribuzione imponibile che deve essere assunta a base per il versamento dei premi comprende anche le giornate in

limite convenzionale dei giorni lavorativi mensili e annuali, pari a 25 e 300²⁸.

Criteri di calcolo da applicare:

- *retribuzione convenzionale annuale*²⁹. L'importo annuale deve considerarsi divisibile in 300 giorni lavorativi e l'importo giornaliero così ottenuto va moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro fino ad un massimo di 25 giorni mensili e 300 giorni annuali;
- *retribuzione convenzionale giornaliera*³⁰. L'importo giornaliero va moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro fino a un massimo di 25 giorni mensili e 300 giorni annuali;
- *retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile*³¹. L'importo giornaliero va sempre moltiplicato per il periodo mensile fissato dal decreto, a prescindere dai giorni di effettiva presenza al lavoro.

*B. Retribuzioni convenzionali per i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari*³² stabilite annualmente con apposito decreto ministeriale e, per l'anno 2014, con decreto 23.12.2013³³.

Dette retribuzioni sono riferite a lavoratori che svolgono attività lavorativa subordinata³⁴. Le stesse si applicano anche alle qualifiche dell'area dirigenziale, in deroga alla norma generale introdotta dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. 38/2000.

cui il lavoratore è assente per ferie, permessi retribuiti ecc....e, cioè, per tanti giorni quanti sono previsti come lavorativi dal contratto di lavoro, con un massimo di 25.

²⁸ T.u. 1124/1965, art. 116, commi 2 e 3; lettera-circolare 45/1976.

²⁹ Tale criterio di calcolo si applica per le categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita di cui all'art. 116, comma 3, del d.p.r. 1124/1965 (vedi paragrafo 5.1, lettera A).

³⁰ Tale criterio di calcolo si applica per le categorie di lavoratori indicati nella presente circolare ai paragrafi 5.1 (lettera B., primo punto elenco), 5.2 (lettera A. e B.), 5.3 (lettera A).

³¹ Tale criterio di calcolo si applica per le categorie di lavoratori indicati nella presente circolare ai paragrafi 5.1 (lettera B., secondo punto elenco).

³² La particolare normativa da cui scaturiscono – D.l. 317/1987, convertito in legge 398/1987, artt. 1 e 4 – le esclude dalla generalità delle retribuzioni convenzionali. V. circolari 54/1988 e 68/1989; lettera Direzione centrale rischi 15.12.2000; lettera Direzione centrale rischi, Direzione centrale prestazioni, Ufficio rapporti assicurativi extranazionali 12.3.2012; lettera Direzione centrale rischi 3.1.2014, prot. 0000018; circolare 9/2014.

³³ Le retribuzioni convenzionali per l'anno 2014 sono riportate nella circolare 9/2014.

³⁴ Sono escluse da tale ambito tipologie di rapporto di lavoro non subordinato quali, ad esempio, le collaborazioni coordinate e continuative e le collaborazioni occasionali la cui base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale di rendita (v. paragrafo 8). V. lettera Direzione centrale rischi 3.1.2014, prot. 0000018: "Collaborazioni coordinate e continuative rese all'estero. Retribuzione imponibile ai fini della determinazione del premio assicurativo Inail".

5.1 *Categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale stabilita con decreto ministeriale a livello nazionale, da variare a norma dell'art. 116 del T.u. 1124/1965³⁵*

A. *Retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita*

Dal **1° luglio 2013**, l'imponibile giornaliero (€ 15.983,10 : 300) e mensile (x 25 ovvero € 15.983,10 : 12) corrisponde ai seguenti importi:

dal 1° luglio 2013		Euro
Retribuzione convenzionale	Giornaliera	53,28*
	Mensile	1.331,93

*per arrotondamento del valore di € 53,277

Le categorie in argomento sono:

- detenuti ed internati³⁶
- allievi dei corsi di istruzione professionale³⁷
- lavoratori in lavori socialmente utili e di pubblica utilità³⁸
- lavoratori in tirocini formativi e di orientamento³⁹
- lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale⁴⁰

³⁵ Il d.m. 10.6.2013 ha rivalutato le prestazioni economiche erogate dall'Inail nel settore industriale a decorrere dall'1.7.2013. V. circolare 41/2013.

³⁶ Per l'attività occupazionale di cui al T.u. 1124/1965, art. 4, n. 9 e al d.m. 30.6.1969. Circolari 120/1969, 10/1980 e 53/2001. Nota Direzione centrale rischi 22.3.2004: "Condannati al lavoro di pubblica utilità. Detenuti addetti ad attività di volontariato. Obbligo assicurativo e base imponibile dei premi".

³⁷ Per l'attività di cui al T.u. 1124/1965, art. 4, n. 5 e al d.m. 26.10.1970. V. circolare 125/1970, notiziario 21/1977 e circolare 1/2011. Sono da ricondurre agli allievi dei corsi di istruzione professionale i medici specializzandi con contratto di formazione specialistica di cui al d.lgs. 368/1999 (v. lettera Direzione centrale rischi 26.7.2007, prot. 0006087), nonché i medici impegnati nei corsi di formazione specifica in medicina generale (v. lettera Direzione centrale rischi 18.11.2013, prot. 0007072).

³⁸ D.m. 18.5.1988, leggi 236/1993, 451/1994 e 608/1996 e decreti legislativi 280/1997, 468/1997 e 81/2000. Nota Servizio normativo gestioni assicurative 8.8.1995. Nota Direzione centrale rischi 22.3.2004: "Condannati al lavoro di pubblica utilità. Detenuti addetti ad attività di volontariato. Obbligo assicurativo e base imponibile dei premi".

³⁹ Leggi 236/1993 e 196/1997, Decreto interministeriale 142/1998, d.p.r. 156/1999 (v. lettere Direzione centrale rischi 19.6.1998, 22.6.1999 e 23.9.2011 prot. 0006295; v. lettera Direzione centrale rischi-Direzione centrale prestazioni 31.7.2002).

⁴⁰ D.m. 49281 del 18.12.2009, art. 4, c. 4 (v. circolare Inail 18/2010 e lettere Direzione centrale rischi 18.2.2010 prot. 0001597 e 2.7.2010 prot. 0005153). L'utilizzo di lavoratori percettori di sostegno del reddito nei progetti di formazione in azienda previsto in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 dall'art. 1, comma 1, del d.l. 78 dell'1.7.2009 convertito con modificazioni nella legge 102 del 3.8.2009, è stato prorogato per l'anno 2011 dall'art. 1, comma 33, della legge 220 del 13.12.2010 e per l'anno 2012 dall'art. 33, comma 24, della legge 183 del 12.11.2011.

B. Retribuzione convenzionale giornaliera da variare a norma dell'art. 116 del T.u. 1124/1965

- *Familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis codice civile*⁴¹

Dal **1° luglio 2013**, l'imponibile giornaliero e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi⁴²:

dal 1° luglio 2013		Euro
Retribuzione convenzionale	giornaliera	53,51*
	mensile	1.337,71

*per arrotondamento del valore di € 53,5086

- *Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali - non cooperative - di cui alla legge 84/1994*⁴³

Per questi soggetti⁴⁴ è stabilita⁴⁵ una retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile, ovvero 12 giorni al mese o 144 all'anno.

Dal **1° luglio 2013**, l'imponibile mensile (€ 99,32 x 12) corrisponde al seguente importo⁴⁶:

⁴¹ Rientrano in questa categoria il **coniuge**, i **parenti entro il terzo grado** e gli **affini entro il secondo grado** (si distinguono dai familiari previsti all'art. 4, punto 6, del T.u. 1124/1965 in quanto non sono alle dipendenze del datore di lavoro titolare dell'impresa familiare).

In merito alle istruzioni diramate si rinvia alle circolari 67/1988, 42/1989, 24/1990, 62/1991 e 41/2013. Nota Direzione centrale rischi 14.1.2013: "Retribuzione imponibile collaboratori familiari e soci non artigiani".

⁴² Il premio ordinario su base convenzionale non vale per i familiari partecipanti all'impresa familiare artigiana, ai quali vanno applicati i premi speciali di cui al d.m. 1.2.2001 (v. Seconda sezione: Premi speciali unitari, paragrafo 1.1).

⁴³ In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alle circolari 27 e 70/1996 (all. 3), aggiornate con lettera Servizio normativo gestioni assicurative 12.12.1996, ed alla circolare 41/2013.

⁴⁴ Lavoratori che esercitano l'attività di carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale svolti in ambito portuale, di cui all'art. 16, comma 1, della legge 84/1994 (ossia **lavori di facchinaggio nelle aree portuali**).

⁴⁵ D.m. 12.1.1996.

⁴⁶ Il premio ordinario su base convenzionale non vale per i soci di cooperative e di organismi associativi di fatto, soggetti o meno al d.p.r. 602/1970, ai quali vanno applicati i premi speciali (v. Seconda sezione: Premi speciali unitari, paragrafo 1.2).

dal 1° luglio 2013	Euro
Retribuzione convenzionale giornaliera x 12 giorni mensili	1.191,84

5.2 Altre categorie di lavoratori con retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale a livello nazionale

A. Addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi⁴⁷

La retribuzione convenzionale giornaliera dovuta per i lavoratori in argomento va distinta secondo quanto segue:

- *lavoratori diversi dai soci di cooperative anche di fatto*
Per l'anno **2014**, l'imponibile giornaliero e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:

Anno 2014		Euro
Retribuzione convenzionale	giornaliera	47,58
	mensile	1.189,50

- *lavoratori soci di cooperative anche di fatto*
Per l'anno **2014**, l'imponibile giornaliero e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:

Anno 2014		Euro
Retribuzione convenzionale	giornaliera	26,44
	mensile	661,00

Il premio ordinario su base convenzionale dovuto per gli addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi ⁴⁸ vale, anche, per le categorie di cui all'articolo 4, nn. 3, 6 e 7 d.p.r. 1124/1965, compresi anche i titolari e soci artigiani, familiari del titolare artigiano e associati ad imprenditore artigiano⁴⁹.

⁴⁷ In merito alle istruzioni diramate per gli addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi, si rinvia alle circolari 32/1976, 31/1979 e 47/1980, al notiziario 43/1989, alle lettere Direzione centrale rischi 23.3.2001 e 21.10.2013, prot. 0006443.

⁴⁸ D.m. 31.3.1980.

⁴⁹ D.m. 31.3.1980, art. 2, comma 2.

Detto premio ordinario su base convenzionale non è applicato:

- all'impresa artigiana che oltre alle attività meccanico agricole svolge anche altre attività di tipo industriale (es.: il movimento a terra), alla quale è applicato il premio speciale unitario annuale (v. Seconda sezione: Premi speciali unitari, paragrafo 1.1), evitando quindi una duplicazione degli adempimenti (v. nota della Direzione centrale rischi del 21.10.2013, prot. 0006443: "Impresa artigiana che svolge promiscuamente lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi e altre lavorazioni. Disciplina contributiva"),

B. Soci volontari delle cooperative sociali di cui alla legge 381/1991, art. 2⁵⁰

Per l'anno **2014**, l'imponibile giornaliero⁵¹ corrisponde al seguente importo:

Anno 2014	Euro
Retribuzione convenzionale giornaliera	47,58

5.3 Categorie di lavoratori con retribuzioni convenzionali giornaliere a livello provinciale

Nell'ambito di varie province, per particolari categorie, sono in vigore decreti ministeriali recanti importi convenzionali giornalieri solo o anche ai fini contributivi e risarcitivi Inail⁵².

Le retribuzioni convenzionali provinciali che non sono da correlare alla variazione delle rendite sono adeguate in base all'indice Istat dal secondo anno successivo a quello della loro entrata in vigore, sempre che siano superiori al relativo limite minimo di retribuzione giornaliera.

Qualora l'importo convenzionale indicizzato sia inferiore al relativo limite minimo di retribuzione giornaliera deve essere uguagliato a quest'ultimo.

La retribuzione convenzionale a livello provinciale non si applica ai lavoratori per i quali è già stabilita una retribuzione convenzionale a livello nazionale od un premio speciale.

A. Familiari, soci e associati di cui al T.u.1124/1965, art. 4,nn. 6 e 7

Le categorie in argomento sono:

- i *familiari coadiuvanti del datore di lavoro non artigiano*⁵³ – con o senza retribuzione effettiva;

• alle persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive, alle quali vanno applicati i premi speciali, dovuti per frantoio (v. Seconda sezione: Premi speciali unitari, paragrafo 1.3).

⁵⁰ I soci volontari delle cooperative sociali sono coloro che prestano attività spontanea e gratuita con il solo diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate entro parametri prestabiliti. In merito alle istruzioni diramate, si rinvia alla circolare 55/1993.

⁵¹ D.m. 11.6.1992.

⁵² T.u. 1124/1965, art. 118, comma 1; d.p.r. 797/1955, art. 35, comma 1.

⁵³ T.u. 1124/1965, art. 4, n. 6.

Sono assicurati anche i familiari coadiuvanti dei soci di società in nome collettivo e gli accomandanti di sas coadiuvanti familiari degli accomandatari, se partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza e se l'impresa sia organizzata e/o diretta prevalentemente con il lavoro dei soci e dei loro familiari (v. nota Direzione centrale rischi 22.3.2010: "Assicurazione Inail del coadiuvante di socio di società artigiana e non"). Nota

- *i soci non artigiani di cooperative* – con o senza retribuzione effettiva – *ed i soci di ogni altro tipo di società anche di fatto* – senza retribuzione effettiva⁵⁴;
- *gli associati in partecipazione* (se l'associante non è imprenditore artigiano) – senza retribuzione effettiva⁵⁵.

Nella tabella, **allegato n. 3**, sono indicati i limiti minimi di retribuzione giornaliera di riferimento.

6. Retribuzioni convenzionali stabilite con legge

Vigono le seguenti retribuzioni convenzionali determinate con legge.

6.1 *Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari*⁵⁶

Per l'anno **2014**, i valori convenzionali sono riportati nelle tabelle dell'**allegato n. 4** (la contribuzione trimestrale è da versare all'Inps anche per la quota parte relativa all'assicurazione Inail).

6.2 *Lavoratori con contratto part-time*⁵⁷

La *base imponibile convenzionale* dei lavoratori con contratto part-time, basata sul criterio della retribuzione convenzionale oraria, è determinata moltiplicando la retribuzione oraria (minimale o tabellare) per le ore complessive da retribuire, a carico del datore di lavoro, nel periodo assicurativo⁵⁸.

La *retribuzione oraria minimale* si ottiene come segue:

- si moltiplica il minimale giornaliero della generalità dei lavoratori dipendenti per le giornate di lavoro settimanale ad orario normale (sempre pari a 6, anche se l'orario di lavoro è distribuito in 5 giorni settimanali)

Direzione centrale rischi 14.1.2013: "*Retribuzione imponibile collaboratori familiari e soci non artigiani*".

⁵⁴ T.u. 1124/1965, art. 4, n. 7. Nota Direzione centrale rischi 14.1.2013: "*Retribuzione imponibile collaboratori familiari e soci non artigiani*".

⁵⁵ T.u. 1124/1965, art. 4, n. 7 (Corte costituzionale 332/1992).

⁵⁶ D.l. 155/1993, convertito in legge 243/1993, art. 1, comma 1.

In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alle circolari 54/1972 e 83/1973, ai notiziari 12/1974 e 18/1976, alla circolare 61/1979.

⁵⁷ In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alla circolare 57/2004. Detta circolare è modificata dalla legge 247/2007 (v. nota della Direzione centrale rischi 4.4.2008: "Legge n. 247 del 24 dicembre 2007. Circolare n. 7/2008 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale").

Circa il **profilo risarcitorio**, si rinvia alle istruzioni del Servizio normativo gestioni assicurative 21.7.1995 (circolare 21/1999, all. 2), della Direzione centrale prestazioni 26.6.2001, 8.5.2003 e 7.3.2013 prot. 2319.

⁵⁸ Le disposizioni in materia di lavoro a tempo parziale introdotte dal d.lgs. 276/2003 – in adempimento a quanto previsto dalla legge delega 30/2003, art. 3 – non hanno modificato la disciplina previdenziale di cui al d.lgs. 61/2000, art. 9, commi 1 e 3, che conferma ai fini Inail la disciplina imponibile – fondata sul criterio della **retribuzione convenzionale oraria** – già prevista dal d.l. 726/1984, convertito in legge 863/1984, art. 5, commi 5, 9, 9/bis e 9/ter (come integrato dal d.l. 232/1995, più volte reiterato fino al d.l. 510/1996 convertito in legge 608/1996).

- l'importo così ottenuto va diviso per le ore di lavoro settimanale ad orario normale previste dalla contrattazione collettiva nazionale per i lavoratori a tempo pieno (o, in assenza di questa, dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale).

Se, quindi, l'orario normale è di 40 ore settimanali, la retribuzione oraria minimale per l'anno **2014** risulta come segue:

Anno 2014	Orario normale	Euro
Retribuzione oraria minimale	40 ore settimanali	$47,58 \times 6 : 40 = 7,14$

La *retribuzione oraria tabellare* si ottiene dividendo l'importo della retribuzione annua tabellare prevista dalla contrattazione collettiva nazionale (o, in assenza di questa, dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale) per le ore annue stabilite dalla stessa contrattazione per i lavoratori a tempo pieno.

La *retribuzione annua tabellare* (paga base o minimo tabellare) include anche le mensilità aggiuntive, ad esclusione di ogni altro istituto economico di natura contrattuale: contingenza – pure se conglobata nella paga base – scatti di anzianità, eventuali emolumenti stabiliti dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale, ecc.

Ciò posto, si deve scegliere la retribuzione oraria superiore tra la minimale e la tabellare come sopra calcolate e tale importo convenzionale va moltiplicato per le ore complessive da retribuire in forza di legge o di contratto.

Le *ore da retribuire* a carico del datore di lavoro comprendono, entro il limite massimo di 25 giorni lavorativi mensili:

- le ore di effettiva presenza
- le ore di assenza retribuite in forza di legge o di contratto, (ad esempio, le assenze per ferie, festività riconosciute, permessi retribuiti, astensione obbligatoria per maternità, ecc.).

Il sopraindicato criterio della retribuzione convenzionale oraria non si applica ai *lavoratori dell'area dirigenziale*, per i quali vale un diverso criterio orario (v. paragrafo 6.4 - Lavoratori dell'area dirigenziale).

6.3 Lavoro ripartito⁵⁹

I lavoratori contitolari del contratto di lavoro ripartito⁶⁰ sono assimilati, ai fini del calcolo dei premi, ai lavoratori a tempo parziale (v. paragrafo 6.2).

⁵⁹ In merito alle istruzioni diramate per i lavoratori con contratto di lavoro ripartito, si rinvia alla nota della Direzione centrale rischi 10.6.2005 "Decreto legislativo n. 276 del 10.9.2003 e successive modifiche ed integrazioni. Rapporti di lavoro e relativi profili assicurativi".

Per detti soggetti, quindi, si deve tenere conto della retribuzione convenzionale oraria (minimale o tabellare) moltiplicata per la totalità delle ore effettivamente prestate nel periodo assicurativo dai contitolari del contratto di lavoro⁶¹.

6.4 *Lavoratori dell'area dirigenziale*⁶²

La base imponibile è costituita dalla retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita⁶³.

Al riguardo, si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 300 giorni lavorativi.

Per i *lavoratori dell'area dirigenziale con contratto part-time*, si deve calcolare l'importo orario del massimale di rendita, da moltiplicare per l'orario definito nel rapporto di lavoro a tempo parziale.

Dal **1° luglio 2013**, l'imponibile orario (€ 98,94 : 8), giornaliero (€ 29.682,90 : 300) e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:

dal 1° luglio 2013		Euro
Retribuzione convenzionale	oraria	12,37*
	giornaliera	98,94**
	mensile	2.473,58

* per arrotondamento del valore di € 12,367 (€ 98,94 : 8)

** per arrotondamento del valore di € 96,943

7. **Retribuzione di ragguglio**

La retribuzione di ragguglio è pari al minimale di rendita.

Tale retribuzione si assume solo in via residuale, ovvero in mancanza di retribuzione convenzionale e di retribuzione effettiva⁶⁴.

Al riguardo, si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 300 giorni lavorativi (v. paragrafo 5).

⁶⁰ D.lgs. 273/2003, artt. 41-45.

⁶¹ Nota della Direzione centrale rischi 10.6.2005: "D.lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni. Rapporti di lavoro e relativi profili assicurativi".

⁶² In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alle lettere Direzione centrale rischi 13.3 e 5.4.2000, alla circolare 41/2013.

⁶³ D.lgs. 38/2000, art. 4, comma 1.

⁶⁴ Ad esempio, tale tipologia di retribuzione si applica ai familiari, soci ed associati senza retribuzione effettiva (a condizione che non siano stabilite retribuzioni convenzionali o premi speciali).

Dal **1° luglio 2013**, l'imponibile giornaliero (€ 15.983,10 : 300) e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:

dal 1° luglio 2013		Euro
Retribuzione di ragguglio	giornaliera	53,28*
	mensile	1.331,93

*per arrotondamento del valore di € 53,277

8. Lavoratori parasubordinati⁶⁵

La base imponibile è costituita dai "compensi effettivamente percepiti", da determinare secondo l'articolo 51 del d.p.r. 917/1986 (T.u.i.r.)⁶⁶, nel rispetto del minimale e massimale di rendita⁶⁷.

Considerato che il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non prevede una prestazione a tempo, il minimale ed il massimale di rendita devono essere divisi in mesi (anziché in giorni), al fine di confrontare il minimale ed il massimale mensile con il compenso medio mensile, ottenuto dividendo i compensi effettivi per i mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto di collaborazione.

L'importo mensile risultante da questo confronto va, poi, moltiplicato per i detti mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto.

Dal **1° luglio 2013**, i limiti minimo e massimo dell'imponibile mensile (€ 15.983,10 : 12; € 29.682,90 : 12) corrispondono ai seguenti importi:

dal 1° luglio 2013	Euro
Minimo e massimo mensile	1.331,93 - 2.473,58

8.1 Prestazioni occasionali⁶⁸

Nel caso di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di durata non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare ovvero, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con lo stesso committente e con un compenso non superiore all'importo di € 5.000 nel medesimo anno⁶⁹, la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale di rendita:

⁶⁵ In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alle circolari 32/2000, 22/2004, 42/2012, 13/2013 ed alle lettere Direzione centrale rischi 26.1.2001, 4.7.2001 e 11.1.2002 e Direzione centrale prestazioni 8.5.2003.

⁶⁶ T.u.i.r. così come modificato, a far data dal 1° gennaio 2004, per effetto del d.lgs. 344/2003 (il vecchio art. 48 è traslato al n. 51 senza modificazioni di contenuto).

⁶⁷ D. lgs. 38/2000, art. 5, comma 4.

⁶⁸ In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alla circolare 22/2004.

⁶⁹ D.lgs. 276/2003, art. 61, comma 2 come modificato dall'art. 48, comma 7, della legge 183/2010.

- rapportata ai giorni di effettiva durata del rapporto, qualora in sede contrattuale sia prevista l'effettiva durata del rapporto
- rapportata al mese, qualora in sede contrattuale non sia specificata la durata effettiva del rapporto.

Dal **1° luglio 2013**, i limiti minimo e massimo dell'imponibile giornaliero (€ 15.983,10 : 300; € 29.682,90 : 300) e mensile (€ 15.983,10 : 12; € 29.682,90 : 12) corrispondono ai seguenti importi:

dal 1° luglio 2013	Euro
Minimo e massimo giornaliero	53,28* - 98,94**
Minimo e massimo mensile	1.331,93 - 2.473,58

* per arrotondamento del valore di € 53,277

**per arrotondamento del valore di € 98,943

9. Sportivi professionisti dipendenti⁷⁰

La base imponibile degli sportivi professionisti⁷¹ è costituita dalla retribuzione effettiva⁷², nel rispetto del minimale e massimale di rendita.

Pertanto va, prima, applicato il criterio di calcolo delle retribuzioni effettive minime e, poi, va confrontata la retribuzione effettiva annua con il minimale ed il massimale di rendita⁷³.

Dal **1° luglio 2013**, i limiti minimo e massimo dell'imponibile annuale corrispondono ai seguenti importi:

dal 1° luglio 2013	Euro
Minimo e massimo annuale	15.983,10 - 29.682,90

⁷⁰ In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alle circolari 48/2002 e 41/2013.

⁷¹ Decreto interministeriale 28 marzo 2002, art. 2, emanato in attuazione del d.lgs. 38/2000, art. 6.

⁷² T.u. 1124/1965, art. 29, così come sostituito dal d.lgs. 314/1997, art. 6.

⁷³ T.u. 1124/1965, art. 116, comma 3.

SECONDA SEZIONE: Premi speciali unitari

Premessa

Nei casi in cui la natura della lavorazione svolta, le modalità di esecuzione della stessa ed altre circostanze rendono difficile l'accertamento degli elementi (numero delle persone occupate, retribuzione erogata, ore di presenza lavorativa, ecc.) necessari ai fini del calcolo del premio ordinario, sono previsti premi speciali unitari⁷⁴ in sostituzione del tasso di premio da applicare all'importo delle retribuzioni erogate.

Questi premi vengono fissati in base ad elementi idonei diversi da retribuzione imponibile e tasso di tariffa, come il numero delle persone, la natura e la durata della lavorazione, ed il numero delle macchine ecc.. Il gettito derivante deve essere tale da consentire la copertura degli oneri assicurativi conseguenti alla lavorazione per la quale sono previsti.

1. Premi speciali unitari

I *premi speciali unitari* sono generalmente calcolati in rapporto ad una retribuzione minima giornaliera.

Si riportano di seguito, per la gestione industriale (Titolo I° T.u. 1124/1965) e per la gestione medici radiologi, le categorie dei lavoratori con i premi speciali relativi all'anno 2014.

1.1 *Titolari artigiani, soci artigiani, familiari coadiuvanti del titolare artigiano ed associati ad imprenditore artigiano*⁷⁵

Sono stabiliti premi annuali a persona in relazione alla retribuzione annua prescelta – non inferiore al minimale previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti moltiplicato per 300 – ed alla classe di rischio in cui è compresa la lavorazione svolta, secondo le 9 classi della *Tariffa artigiani autonomi 2000*⁷⁶.

Questi premi annuali sono divisibili in 12 mesi e l'importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi di durata dell'attività, dall'inizio alla cessazione definitiva o alla cessazione del rapporto assicurativo⁷⁷.

⁷⁴ T.u. 1124/1965, artt. 42 e 39.

⁷⁵ Rientrano in tale tipologia anche i familiari coadiuvanti dei soci di società artigiana, se partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e se l'impresa sia organizzata e/o diretta prevalentemente con il lavoro dei soci e dei loro familiari (v. nota della Direzione centrale rischi 22.3.2010: "Assicurazione Inail del coadiuvante di socio di società artigiana e non").

In merito alle istruzioni diramate sul premio speciale in argomento, si rinvia alle circolari 51 e 58/1981 (par. 3), 30/1982, 61/1986 e 43/1987, alle lettere-circolari 33/1987 e 24/1988, alla circolare 56/1988, al notiziario 55/1994, alle circolari 70 e 97/1997, 30 e 40/1998, 1/1999 (2° parte, par. 8), alle lettere Direzione centrale rischi 20.11.2000, 20.2 e 23.3.2001, 21.10.2013 prot. 0006443, alle circolari 21/2002, 80/2004 e 38/2012.

⁷⁶ D.m. 1.2.2001 (**allegato n. 5**).

⁷⁷ D.m. 4.12.1981, a cui rinvia il D.m. 1.2.2001.

Si illustrano gli importi della retribuzione minima, giornaliera ed annuale, e dei corrispondenti premi annuali da valere per l'anno **2014**:

Anno 2014		Euro
Retribuzione minima	giornaliera	47,58
	Annuale	47,58 x 300 = 14.274,00

Classi di rischio	Premi minimi annuali a persona
	Euro
1	80,90
2	168,70
3	331,60
4	518,50
5	727,20
6	934,20
7	1.147,70
8	1.261,90
9	1.733,50

Per una retribuzione annuale superiore, il premio va aumentato secondo le aliquote aggiuntive indicate nella tabella dell'**allegato n. 6**, con arrotondamento al primo decimale di euro superiore.

Nella tabella dell'**allegato n. 7** sono indicati i premi minimi in vigore per gli anni **2009–2014**.

I nuovi valori avranno un'applicazione immediata solo per le nuove posizioni assicurative che saranno emesse dopo l'avvenuto aggiornamento delle tabelle.

Per quanto, invece, riguarda le posizioni artigiane in essere alla data di rilascio delle predette tabelle, l'aggiornamento delle retribuzioni avverrà in occasione dell'autoliquidazione per l'anno 2014/2015.

1.2 Facchini, barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori riuniti in cooperative ed organismi associativi di fatto⁷⁸

Sono stabiliti premi trimestrali a persona in relazione alla retribuzione giornaliera effettiva⁷⁹ - non inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti da impresa⁸⁰ - e, per i facchini, al settore di lavorazione⁸¹.

⁷⁸ In merito alle istruzioni diramate per i suddetti soci, si rinvia alla circolare 8/1966 (all. 1 e 2 : "modalità di applicazione dei premi"), al notiziario 12/1974, alla circolare 60/1987, alla nota della Direzione centrale rischi 29.1.2002.

⁷⁹ A decorrere dall'1.1.2007, la retribuzione imponibile per i soci di cooperative e di organismi associativi anche di fatto è la retribuzione effettiva (d.lgs. 423/2001, art. 3, comma 4): v. circolare 24/2007, paragrafo 4.

⁸⁰ D.I. 338/1989, convertito in legge 389/1989, art. 1, comma 1.

Per *facchini* devono intendersi coloro che svolgono le attività indicate nella tabella dell'**allegato n. 8** (comprese le attività di "insacco, pesatura, legatura, ...").

I premi speciali in argomento riguardano anche tutte le tipologie di cooperative che svolgono attività di facchinaggio nei porti e a bordo navi, cioè nelle aree portuali⁸².

Questo premio speciale è dovuto a persona per trimestre, indipendentemente dalle giornate di lavoro effettivamente prestate dal socio lavoratore.

Il premio è divisibile in 3 mesi nel caso di recesso o ingresso del socio dall'organismo associativo e l'importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi di durata dell'attività⁸³.

Si illustrano gli importi della retribuzione minima giornaliera e dei corrispondenti premi trimestrali da valere per l'anno **2014**:

Anno 2014	Euro
Retribuzione minima giornaliera	47,58

Categorie di soci		Premi minimi trimestrali a persona
		Euro
a) Facchini (*)	I settore	103,00
	II settore	206,00
	III settore	(*)
b) Barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori		185,70

(*) I settore: facchinaggio di generi ortofrutticoli o di bagagli.

II settore: facchinaggio di ogni altra merce e materiale.

III settore: facchinaggio promiscuo (rischi del I e del II settore).

Il premio minimo è da determinare in relazione alla effettiva incidenza dei rischi del I e del II settore.

Quando la retribuzione giornaliera effettiva è superiore alla retribuzione minima giornaliera, il premio trimestrale va aumentato proporzionalmente con arrotondamento al primo decimale di euro più vicino. In particolare, il premio minimo trimestrale va diviso per la retribuzione minima giornaliera e, poi, moltiplicato per la retribuzione giornaliera effettiva superiore.

⁸¹ D.m. 15.7.1987 (Allegato A, lettera B; Allegato B, lettera B), come innovato per la retribuzione minima dal d.lgs. 423/2001, art. 3, comma 4.

⁸² V. circolare 46/2008.

⁸³ D.m. 15.7.1987, art. 2.

In caso di *rapporto di lavoro part-time*, ai fini di una equiparazione della categoria dei lavoratori in argomento con la generalità dei lavoratori dipendenti, la retribuzione imponibile, utile per il calcolo del premio speciale unitario su base trimestrale, è la retribuzione convenzionale oraria prevista per i lavoratori dipendenti con contratto part-time⁸⁴.

In caso di *rapporto di lavoro parasubordinato*, la base imponibile, ai fini del calcolo del premio speciale unitario su base trimestrale, è quella prevista per i lavoratori parasubordinati, cioè i compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e del massimale di rendita⁸⁵.

Nell'**allegato n. 9** sono riportati esempi di calcolo del premio speciale in argomento.

1.3 Persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive soggette all'obbligo assicurativo⁸⁶

Sono stabiliti⁸⁷, a decorrere dalla campagna olearia '87/'88, premi dovuti per frantoio (considerato come unità tecnico-operativa a prescindere dal numero delle persone addette) in relazione⁸⁸:

- alla retribuzione giornaliera effettiva⁸⁹ o prescelta⁹⁰
- al tipo di frantoio⁹¹
- alla durata dei lavori⁹².

Si illustrano gli importi della retribuzione minima giornaliera e dei corrispondenti premi da valere per la *campagna olearia 2014/2015*:

⁸⁴ D.lgs. 61/2000, art. 9, commi 1 e 3. V. paragrafo 6.2 – Lavoratori con contratto part-time.

⁸⁵ V. d.lgs. 38/2000, art. 5, c. 4. V. paragrafo 8 – Lavoratori parasubordinati.

⁸⁶ In merito alle istruzioni diramate per le suddette persone, si rinvia al notiziario 12/1974 ed alle circolari 79/1982 e 58/1987.

⁸⁷ D.m. 15.7.1987.

⁸⁸ D.m. 18.11.1982.

⁸⁹ **Retribuzione giornaliera effettiva:** nei frantoi dove, oltre al titolare ed ai suoi familiari coadiuvanti, operano lavoratori dipendenti effettivamente retribuiti, il premio va commisurato alla retribuzione effettiva percepita dal lavoratore meglio retribuito nell'ambito del frantoio.

⁹⁰ **Retribuzione prescelta:** nei frantoi dove operano solo persone senza retribuzione effettiva (titolare e familiari coadiuvanti) il premio è commisurato alla retribuzione prescelta dal titolare del frantoio, non inferiore alla retribuzione minima giornaliera stabilita dalla legge (Anno 2014 - € 47,58).

⁹¹ **Tipo di frantoio:** Frantoio con una vasca da macina e non più di 2 presse o superpresse (**Frantoio di tipo A**). Qualunque altro tipo di frantoio (**Frantoio di tipo B**).

⁹² **Durata dei lavori:** il titolare del frantoio che abbia preventivamente indicato una durata della lavorazione **non superiore a 30 giorni** di calendario ("breve periodo") è tenuto, entro 30 giorni dalla fine della campagna olearia, a comprovare, mediante idonea documentazione, di non aver superato tale durata. Nell'ipotesi contraria, va applicato il premio speciale nella misura fissata per l'intera campagna olearia.

Campagna olearia 2014/ 2015		Euro
Retribuzione minima giornaliera		47,58
Frantoi	Durata dei lavori	Premi minimi per frantoio
		Euro
a) Frantoi di tipo A	non superiore a 30 giorni	181,70
	intera campagna olearia	572,10
b) Frantoi di tipo B	non superiore a 30 giorni	250,40
	intera campagna olearia	698,70

Per una retribuzione giornaliera superiore, il premio va aumentato proporzionalmente con arrotondamento al primo decimale di euro più vicino (in particolare, il premio minimo va diviso per la retribuzione minima e, poi, moltiplicato per la retribuzione giornaliera superiore).

1.4 *Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne (legge 250/1958)*⁹³

E' stabilito⁹⁴ un premio mensile a persona in relazione alla retribuzione giornaliera prescelta non inferiore ad uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera da indicizzare annualmente, uguale, per l'anno **2014**, a **€ 26,44**⁹⁵.

Per i pescatori familiari coadiuvanti del titolare/pescatore autonomo⁹⁶ va, invece, applicato il premio ordinario relativo alla generalità dei familiari, ovvero su base convenzionale, effettiva o di ragguglio.

Si illustrano gli importi della retribuzione minima giornaliera e del corrispondente premio mensile da valere per l'**anno 2014**:

Anno 2014	Euro
Retribuzione minima giornaliera	26,44

Pescatori di cui alla legge 250/1958	Premio minimo mensile a persona
	Euro
	31,60

Per una retribuzione giornaliera superiore, il premio va aumentato proporzionalmente con arrotondamento al primo decimale di euro più vicino (in particolare, il premio minimo va diviso per la retribuzione minima e, poi, moltiplicato per la retribuzione giornaliera superiore).

⁹³ In merito alle istruzioni diramate per i suddetti pescatori, si rinvia alle circolari 8/1966 (all. 3: "modalità di applicazione del premio"), 61/1987 e 30/1998, alla lettera Direzione centrale rischi 14.2.2014, prot. 0001147 (la **riduzione contributiva** è fissata nella misura del **63,2%** sia per la regolazione 2013 sia **per la rata 2014**).

⁹⁴ D.m. 15.7.1987.

⁹⁵ Legge 537/1981 (v. paragrafo 1).

⁹⁶ T.u. 1124/1965, art. 4, n. 6.

1.5 Insegnanti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a macchine elettriche e addetti ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro (T.u. 1124/1965, art. 4, nn. 1 e 5)⁹⁷

A decorrere dal 1° novembre 2012, è stato stabilito il passaggio da premio speciale unitario annuale a premio assicurativo ordinario per la categoria degli insegnanti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, ed è stata individuata la voce di tariffa 0611 del d.m. 12.12.2000 della Gestione terziario quale voce cui classificare tali soggetti⁹⁸.

Pertanto da tale data, detta categoria di lavoratori rientra nelle disposizioni previste nella "Prima sezione. Premi ordinari" di questa circolare.

1.6 Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro (T.u. 1124/1965, art. 4, n. 5)⁹⁹

E' stabilito¹⁰⁰ un premio annuale a persona da variare proporzionalmente a norma dell'articolo 116 del T.u., ovvero secondo la rivalutazione delle rendite.

Il periodo assicurativo inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo, ma questo premio speciale non è riferito ad alcuna retribuzione.

Si illustra l'importo del premio annuale da valere – in via provvisoria – per l'anno scolastico **2013/2014**:

Anno scolastico 2013/2014: anticipo	Premio annuale a persona
	Euro
Alunni e studenti di scuole o istituti non statali	2,55

⁹⁷ In merito alle istruzioni diramate per i suddetti insegnanti, si rinvia anche alle circolari 62/1987, 12/1990, 28/2003, 31/2012, alla lettera Servizio normativo gestioni assicurative 13.12.1993, alla lettera Direzione centrale rischi 26.1.1999.

⁹⁸ Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di approvazione della determina del Commissario straordinario 23 del 6.12.2011. Circolare 31/2012.

⁹⁹ In merito alle istruzioni diramate per i suddetti alunni e studenti, si rinvia alle circolari 62/1987, 73/1987, 12/1990, 28/2003, 79/2004, 19/2006, 42/2012, 31/2012; alla lettera Servizio normativo gestioni assicurative 13.12.1993, alle lettere Direzione centrale rischi 26.1.1999 e 20.2.2001.

¹⁰⁰ D.m. 15.7.1987, art. 1.

1.7 Candidati all'emigrazione sottoposti a prova d'arte prima dell'espatrio (T.u. 1124/1965, art. 4, n. 5)¹⁰¹

E' stabilito¹⁰² un premio a persona per ogni prova d'arte nella misura di L. 6.000, ovvero **€ 3,10**.

L'importo citato - non soggetto a variazioni - è a carico degli istituti, centri di formazione od aziende presso i quali sono svolte le prove d'arte, tecnico-pratiche o di idoneità.

1.8 Medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi¹⁰³

Sono stabiliti¹⁰⁴ premi annuali dovuti per apparecchio radiologico e per quantità di sostanza radioattiva in uso (a prescindere dal numero delle persone esposte alle radiazioni ionizzanti) in relazione al tipo di apparecchio ed alla radiotossicità della sostanza radioattiva in uso.

I premi annuali dovuti per apparecchio radiologico sono divisibili in 12 mesi e l'importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi di possesso a qualunque titolo dell'apparecchio.

I premi annuali dovuti per quantità di sostanza radioattiva in uso non sono divisibili e vanno calcolati in relazione all'attività complessiva di *becquerel* utilizzata (sorgenti sigillate e non sigillate).

I premi in argomento sono a carico dei possessori a qualunque titolo (proprietà, comodato, affitto, uso) di apparecchi radiologici funzionanti o di sostanze radioattive in uso, compresi i fabbricanti, i rappresentanti ed i rivenditori che, per le operazioni di collaudo o di prova degli apparecchi o di manipolazione delle sostanze, ricorrano all'opera di personale medico¹⁰⁵.

Nelle tabelle dell'**allegato n. 10** sono illustrati gli importi in euro dei premi annuali stabiliti per ogni apparecchio radiologico e per ogni quantità di sostanza radioattiva in uso.

¹⁰¹ In merito alle istruzioni diramate per le suddette persone, si rinvia alle circolari 30/1967, 55/1987 e 33/1989.

¹⁰² D.m. 15.7.1987.

¹⁰³ Legge 93/1958. D.p.r. 1055/1960. Legge 1103/1965.

In merito alle istruzioni diramate per le suddette persone, si rinvia al notiziario 28/1982, alle circolari 47/1983, 20/1984 e 55/1985, alla lettera-circolare 43/1986, ai notiziari 41 e 42/1988, alle circolari 67/1989 e 4 e 65/1990, alla circolare 41 /1991.

¹⁰⁴ D.m. 24.9.1996.

¹⁰⁵ D.p.r. 1055/1960, art. 2.

TERZA SEZIONE: Profilo risarcitorio¹⁰⁶

Circa il profilo risarcitorio, si precisa quanto segue:

- l'indennità per inabilità temporanea assoluta a favore delle categorie per cui è intervenuta la variazione salariale dovrà essere adeguata alle nuove misure nelle fattispecie verificatesi dal 1° luglio 2013, nonché in quelle per le quali, alla stessa data, risulti in corso tale trattamento economico;
- ai fini della liquidazione delle rendite per inabilità permanente ed ai superstiti, relative ad eventi verificatisi dal 1° luglio 2013, il minimale ed il massimale di rendita – per effetto della rivalutazione intervenuta dallo stesso anno – corrispondono ai seguenti importi:

dal 1° luglio 2013		
		Euro
Minimale di rendita	annuale	15.983,10
	giornaliero	53,28
Massimale di rendita	annuale	29.682,90
	giornaliero	98,94

Il Direttore generale
f.to Giuseppe Lucibello

Allegati: 10

¹⁰⁶ Circolari 42/2012 e 50/2013.